



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°109/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo di Venezia,

VISTI: le Circolari e i dispacci ministeriali n°5203674 in data 19/09/1994 (Titolo Porti, Serie VIII, n°8), n°MINFTRA/DINFR/15191 in data 20/12/2006 e n°M_TRA_PORTI/25998 in data 15/12/2015, tutti recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio giusta art. 14, comma 1 *bis* della Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTO: il dispaccio n°32828 in data 19/12/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stata partecipato l'esito della revisione tariffaria per il servizio di ormeggio nel porto di Venezia durante il triennio 2019 – 2021;

CONSIDERATO: che durante la prescritta istruttoria svolta a livello centrale anche per la GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VENEZIA Soc. Coop. sono stati esaminati i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTA: la propria Ordinanza n°05/2008 in data 23/01/2008, con la quale è stato approvato il vigente "Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Venezia" nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa tra Autorità marittima ed Ente

portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

CONSIDERATO: che la ~~cui~~ remunerazione per il complesso di detti servizi è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente Ordinanza;

VISTI: gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 212 e 213 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO: altresì il Decreto legislativo n°229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

RITENUTO: che secondo le risultanze della richiamata istruttoria, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi, le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori del porto di VENEZIA di cui alla propria Ordinanza n°167/2015 in data 21/12/2015 devono essere aggiornate;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/01/2019 per le prestazioni rese dalla GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VENEZIA Società Cooperativa, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza e in movimento nell'ambito del porto di VENEZIA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in premessa richiamati, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

VENEZIA STAZIONE MARITTIMA, BACINO S. MARCO E CANALE DELLA GIUDECCA

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeggio o disormeggio	Ormeggio o disormeggio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	67,00	68,50
501	1.000	100,00	102,00
1.001	2.000	146,00	149,00
2.001	3.500	196,00	200,50
3.501	5.000	239,50	245,00
5.001	6.500	267,50	273,50
6.501	8.500	315,50	322,50
8.501	10.500	363,50	371,50
10.501	15.000	460,50	470,50
15.001	20.000	561,00	573,50
20.001	25.000	664,50	679,00
25.001	35.000	714,00	730,00
35.001	45.000	814,00	832,00
45.001	50.000	844,50	863,00
50.001	55.000	895,00	915,00
55.001	60.000	967,00	988,50
60.001	65.000	997,00	1.019,00
65.001	70.000	1.063,50	1.087,00
70.001	75.000	1.098,50	1.123,00
75.001	80.000	1.141,50	1.166,50
80.001	85.000	1.197,00	1.223,50
85.001	90.000	1.250,50	1.278,00
90.001	95.000	1.291,50	1.320,00
95.001	100.000	1.352,50	1.382,50
100.001	105.000	1.404,00	1.435,00
105.001	110.000	1.474,50	1.507,00

Fino al 30/06/2020: per ogni 5.000 GT o frazione € 61,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 5.000 GT o frazione € 62,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di VENEZIA alle navi TRAGHETTO Ro-Ro MERCI, PASSEGGERI e MISTE, impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeggio o disormeggio	Ormeggio o disormeggio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	51,00	51,00
501	1.000	75,00	75,00
1.001	2.000	111,50	111,50
2.001	3.500	149,50	149,50
3.501	5.000	181,50	181,50
5.001	6.500	203,50	203,50
6.501	8.500	240,50	240,50
8.501	10.500	276,50	276,50
10.501	15.000	350,00	350,00
15.001	20.000	427,00	427,00
20.001	25.000	505,00	505,00
25.001	35.000	543,00	543,00
35.001	45.000	619,00	619,00

Fino al 30/06/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

LIDO, BACINI DI CARENAGGIO, CANALE MARANI, PORTO MARGHERA (escluso S. Leonardo)

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeggio o disormeggio	Ormeggio o disormeggio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	76,50	78,00
501	1.000	133,50	136,50
1.001	2.000	199,50	204,00
2.001	3.500	266,00	272,00
3.501	5.000	327,00	334,00
5.001	6.500	384,50	393,00
6.501	8.500	441,50	451,50
8.501	10.500	500,50	511,50
10.501	15.000	630,00	644,00
15.001	20.000	786,50	804,00
20.001	25.000	929,00	949,50
25.001	35.000	998,00	1.020,00
35.001	45.000	1.138,00	1.163,00
45.001	55.000	1.207,50	1.234,00
55.001	65.000	1.416,50	1.448,00
65.001	80.000	1.555,00	1.589,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 13,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 14,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di VENEZIA alle navi TRAGHETTO Ro-Ro MERCI, PASSEGGERI e MISTE, impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeggio o disormeggio	Ormeggio o disormeggio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	58,50	58,50
501	1.000	102,50	102,50
1.001	2.000	151,50	151,50
2.001	3.500	203,00	203,00
3.501	5.000	248,50	248,50
5.001	6.500	292,50	292,50
6.501	8.500	336,00	336,00
8.501	10.500	380,50	380,50
10.501	15.000	479,00	479,00
15.001	20.000	598,00	598,00
20.001	25.000	705,50	705,50
25.001	35.000	758,50	758,50
35.001	45.000	865,00	865,00
45.001	55.000	918,00	918,00
55.001	65.000	1.077,00	1.077,00
65.001	80.000	1.182,50	1.182,50

Fino al 30/06/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA DI ALBERONI, PORTO PETROLI S.LEONARDO

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeggio o disormeggio	Ormeggio o disormeggio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	153,00	156,50
501	1.000	232,00	237,00
1.001	2.000	311,00	318,00
2.001	3.500	411,00	420,00
3.501	5.000	511,00	522,50
5.001	6.500	546,00	558,00
6.501	8.500	709,50	725,00
8.501	10.500	810,00	828,00

10.501	15.000	1.047,50	1.070,50
15.001	20.000	1.176,00	1.202,00
20.001	25.000	1.525,00	1.558,50
25.001	35.000	1.783,00	1.822,50
35.001	45.000	2.040,00	2.085,00
45.001	55.000	2.299,50	2.350,50
55.001	65.000	2.559,00	2.615,50
65.001	80.000	2.756,00	2.817,00
80.001	100.000	3.220,00	3.291,00

Fino al 30/06/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 25,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2020: per ogni 1.000 GT o frazione € 26,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

UNITÀ E NAVI DA DIPORTO/PANFILI

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		Fino al 30/06/2020	Dal 01/07/2020
		Ormeaggio o disormeggio Tariffa di servizio comprensiva anche delle maggiorazioni di cui all'art. 5	Ormeaggio o disormeggio Tariffa di servizio comprensiva anche delle maggiorazioni di cui all'art. 5
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	2.000	193,50	198,00
2.001	3.500	215,00	220,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT), secondo quanto disposto dalla Circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio marittimo e dei Porti – Divisione XX in data 18/11/1995 (protocollo n°5203268) avente oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeaggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità marittima alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro, lungo banchina o lungo briccole allineate, da un posto di ormeggio ad un altro, sono compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui al precedente articolo 1, riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- a) distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- b) trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- c) sbroglio delle ancore;
- d) per le prestazioni di ormeggio e disormeggio delle navi affiancate ad altre navi, si applica la tariffa di cui all'articolo 1 riferita agli scaglioni della nave, maggiorata del 30%.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06:01 e le ore 20:00 dei giorni da lunedì a sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20:01 e le ore 06:00 (arco notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00:01 alle ore 24:00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno (se ricorrente);
- c) maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale (ove ricorrenti) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi n°260/1949, n°90/1954 e n°54/1977 nonché dal D.P.R. n°792/1985:
 - il primo giorno dell'anno;
 - il giorno 06 gennaio "Epifania";
 - il lunedì dell'Angelo;
 - il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - il 02 giugno festa della Repubblica;

- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - il 1° novembre, Ognissanti;
 - il 08 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - il Santo Patrono di Venezia;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli articoli 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con €47,00 (quarantasette) per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di €24,00 (ventiquattro) per ogni ora o frazione. Tali compensi sono comunque soggetti alle maggiorazioni previste dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo n°192/2012.

Eventuali termini superiori per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Considerato che è attualmente in vigore una specifica disciplina, i cui contenuti sono coerenti con le caratteristiche del servizio economico di interesse generale proprie del servizio di ormeggio, gli stessi sono, pertanto, confermati e ad essi si continua a fare riferimento.

In funzione delle specificità e delle caratteristiche del servizio di ormeggio reso alle navi destinata al TERMINALE GNL ADRIATICO S.r.l., vengono adottate le seguenti tariffe da praticare nei riguardi delle navi beneficiarie del servizio:

- fino a 50 approdi € 76.598,20;
- da 51 a 70 approdi € 5.478,52 per approdo;
- oltre 70 approdi € 8.306,71 per approdo.

Il TERMINALE GNL ADRIATICO S.r.l. provvederà al relativo conteggio ed opererà quale mandatario delle navi con riguardo ai relativi pagamenti nei confronti dell'ATI, specificamente costituita al riguardo fra i Gruppi ormeggiatori di Chioggia, Venezia e Ravenna ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio.

Articolo 10

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla CONFITARMA, dalla FEDARLINEA e dell'ANGOPI. Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2019 – 31 marzo 2019.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'ANGOPI, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 11


La propria Ordinanza n°167/2015 in data 21/12/2015 è abrogata e sostituita dalla presente.

Articolo 12

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, 31/12/2018


IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

